



Previdenza professionale obbligatoria per disoccupati

(Valido dall'01.01.2024)

1 Persona assicurata (piano di previdenza AL)

La base della Previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate è costituita dall'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e dai regolamenti Disposizioni Generali (DG) e Piano di previdenza AL (previdenza obbligatoria per disoccupati) della Fondazione istituto collettore LPP.


Sono soggette all'assicurazione a titolo obbligatorio tutte le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliera o prestazioni dalla cassa di disoccupazione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e il cui salario giornaliero supera CHF 84.70. La protezione assicurativa inizia dopo il periodo di attesa ai sensi dell'art. 18 LADI e copre i rischi di decesso e invalidità.

Non sono assicurate le persone che ai sensi dell'articolo 47 cpv. 1 e 47a cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) sono assicurate a titolo volontario presso un istituto di previdenza nella misura dell'entità obbligatoria. L'esonero dall'obbligo assicurativo della previdenza professionale per i disoccupati deve essere richiesto per iscritto alla Fondazione (cfr. cifra 5).



2 Salario giornaliero assicurato (piano di previdenza AL)

Deve essere assicurata solo la quota del salario giornaliero compresa fra CHF 98.80 e CHF 338.70. Il salario giornaliero massimo assicurato ammonta a CHF 239.90 e al minimo CHF 14.10.



La base di calcolo delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità è costituita dal salario giornaliero medio assicurato nel periodo di controllo (mese civile) in cui si è verificato l'evento assicurato (inizio dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità, oppure al giorno di decesso).

Se si verifica un caso di prestazione, l'aver di vecchiaia disponibile (secondo la LPP) alla data di entrata nella previdenza professionale obbligatoria per disoccupati deve essere attestato. Quest'ultimo viene preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni, tuttavia non va apportato ai fini del finanziamento della rendita.

3 Notifica dei casi di prestazione

Per notificare un caso di invalidità o di decesso occorre compilare il modulo di richiesta che si trova sul sito web della Fondazione. Questo modulo è disponibile anche presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. L'iscrizione e tutti gli altri documenti (incl. l'attestato sull'aver di vecchiaia accumulato fino all'inizio dell'assicurazione) devono essere trasmessi all'agenzia competente della Fondazione.

4 Contributi (piano di previdenza AL)

Il tasso di contribuzione per i rischi decesso e invalidità è, per uomini e donne, dello 0.25 % del salario giornaliero assicurato. I contributi sono a carico della persona assicurata e dell'assicurazione di disoccupazione in parti uguali. Nei giorni di sospensione (ai sensi dell'art. 30 LADI) l'importo è assunto interamente dall'assicurazione di disoccupazione.



5 Esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate

Se proseguite la copertura previdenziale in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 47 e 47a LPP), è possibile richiedere l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate. Il modulo è disponibile sul sito web della Fondazione e può essere richiesto presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. Il modulo debitamente compilato va inviato alla Fondazione, unitamente all'attestato di assicurazione dell'istituto di previdenza e al certificato di previdenza valido. La richiesta viene esaminata e la Fondazione comunica alla o al richiedente per iscritto se l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per disoccupati è stato accettato o meno.

6 Continuazione facoltativa dell'assicurazione durante la disoccupazione

La copertura derivante dalla previdenza professionale termina al più tardi un mese dopo lo scioglimento del precedente rapporto di previdenza. Sussiste tuttavia la possibilità di proseguire l'assicurazione su base facoltativa. La richiesta per la continuazione dell'assicurazione deve pervenire all'agenzia competente al più tardi entro 3 mesi dalla fine del rapporto di previdenza. La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato determinante prima della continuazione del rapporto di previdenza, è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, deduzione fatta dell'importo di coordinazione secondo l'art. 8 LPP. I costi legati alla continuazione facoltativa dell'assicurazione sono interamente a carico della persona assicurata.

Per l'assicurazione facoltativa si può optare per le seguenti possibilità:

A. Continuazione della previdenza per la vecchiaia

Oltre all'assicurazione di rischio LPP obbligatoria, le persone disoccupate che percepiscono le indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione possono continuare il processo di risparmio, nel piano di previdenza WO20 (continuazione facoltativa dell'assicurazione senza prestazioni di rischio).

B. Continuazione della previdenza globale

Sussiste anche la possibilità di stipulare un piano di previdenza WG20 (continuazione facoltativa della previdenza complessiva dal 2020) presso la Fondazione. Se si opta per questa soluzione, può essere richiesto l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati presso la Fondazione (cfr. cifra 5).

C. Continuazione della previdenza secondo l'art. 47a LPP

Inoltre c'è la possibilità di stipulare i piani di previdenza ANWG e ANWR (continuazione facoltativa secondo l'art. 47a LPP) e di continuare la previdenza con o senza i contributi di risparmio. Solo le persone che erano assicurate nel piano di previdenza AN (previdenza obbligatoria per dipendenti) possono concludere questi piani se soddisfanno le condizioni richieste (età 58 anni, licenziamento da parte del datore di lavoro).



7 Continuazione dell'assicurazione facoltativa dopo l'uscita dall'assicurazione contro la disoccupazione

Dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per le persone disoccupate, queste ultime hanno la possibilità di proseguire la previdenza professionale con il piano di previdenza WR (continuazione dell'assicurazione di rischio per disoccupati). L'assicurazione rischio può essere proseguita a condizione che la persona interessata non sia soggetta al regime obbligatorio LPP e non abbia modo di aderire a un'altra assicurazione LPP facoltativa. Se durante il periodo di disoccupazione la persona disoccupata non ha concluso nessuna assicurazione di risparmio presso la Fondazione, tale assicurazione non può più essere stipulata dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per le persone disoccupate. La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve pervenire all'agenzia competente al più tardi entro 3 mesi dalla cessazione dei pagamenti di indennità giornaliera. La copertura inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.



Prestazioni di previdenza (estratto dal piano di previdenza AL)

In caso di vecchiaia

Il piano di previdenza non prevede prestazioni in caso di vecchiaia.

In caso d'invalidità

Rendita di invalidità

Un presupposto per il diritto a una rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria per disoccupati è una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità federale (AI). La decisione dell'AI deve essere passata in giudicato.

Per la determinazione dell'ammontare della rendita di invalidità ci si basa sull'aver di vecchiaia composto da

- avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPP che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio di questa previdenza; e
- somma dei futuri accrediti di vecchiaia ai sensi della LPP senza interessi, per gli anni mancanti compresi tra l'inizio della previdenza e l'età di riferimento (pensionamento ordinario).

L'ammontare della rendita di invalidità viene calcolato sulla base dell'aver di vecchiaia determinante e dell'aliquota di conversione applicabile all'età di riferimento (pensionamento ordinario).

L'obbligo di prestazione della Fondazione termina se il grado di invalidità scende al di sotto del 40 %, comunque al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento o al decesso della persona assicurata.

Rendita per figli

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. Le rendite per figli di invalidi vengono corrisposte fino al compimento del 18° anno di età e possono essere estese fino alla conclusione della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.



L'ammontare della rendita d'invalidità corrisponde alla seguente quota percentuale di una rendita d'invalidità completa, a seconda del grado d'invalidità determinante:

Grado d'invalidità determinante	Quota percentuale della rendita
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità determinante
70 % – 100 %	100 %

Le rendite di invalidità esigue vengono corrisposte sotto forma di liquidazione in capitale (art. 32 cpv.2, secondo le disposizioni generali).



In caso di decesso

Rendita per coniugi

La rendita per coniugi corrisponde

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva: al 60 % della rendita di invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità: al 60 % dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

La coniuge o il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se al decesso della coniuge o del coniuge

- a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; oppure
- b. se ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

La coniuge o il coniuge superstite che non soddisfa nessuna di queste condizioni ha diritto a un'indennità di capitale unica pari a tre rendite annue.

La partner registrata e il partner registrato sono equiparati ai coniugi e godono degli stessi diritti.

La coniuge divorziata e il coniuge divorziato hanno diritto a una rendita a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato sia stato riconosciuto il diritto a una rendita secondo art. 124e cpv. 1 o 126 cpv.1 CC che al decesso sarebbe ancora stata dovuta.

Rendita per orfani

La rendita per orfani corrisponde

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva: al 20 % della rendita di invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità: al 20 % dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

Le rendite per orfani vengono corrisposte fino al compimento del 18° anno di età e possono essere estese fino alla conclusione della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

Le rendite di invalidità esigue vengono corrisposte sotto forma di liquidazione in capitale (art. 32 cpv.2, secondo le disposizioni generali).

Coordinamento

La Fondazione riduce le prestazioni per superstiti o invalidi qualora insieme agli altri redditi computabili superino il 90 % del salario presumibilmente perso (art. 26, secondo le disposizioni generali).



Informazioni

I dati riportati in questo documento hanno carattere puramente informativo e non consentono di derivarne alcun diritto giuridico. Per ulteriori informazioni è a vostra completa disposizione l'agenzia competente della Fondazione istituto collettore LPP.

Zürich

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Risikoversicherung für Arbeitslose (ALV)
Postfach
8050 Zürich

Tel. +41 41 799 75 75

Responsabile per:

AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG,
UR, ZG, ZH,
BE (senza i distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville),
GR (senza i distretti di Bregaglia, Mesocco, Poschiavo),
FR (distretti See e Sense),
VS (Alto Vallese)

Lausanne

Fondation institution supplétive LPP

Assurance de risque des chômeurs (AC)
Boulevard de Grancy 39
Case postale 660
1006 Lausanne

Tél. +41 21 340 63 33

Responsabile per:

GE, JU, NE, VD,
BE (distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville),
FR (senza distretti di See e Sense),
VS (senza Alto Vallese)

Bellinzona

Fondazione istituto collettore LPP

Assicurazione di rischio
per disoccupati (AD)
Viale Stazione 36
Casella postale
6501 Bellinzona

Tel. +41 91 610 24 24

Responsabile per:

TI e GR (distretti di Bregaglia, Mesocco, Poschiavo)